



Prot. n. 155 EM.MG

Asti, 26 settembre 2003

**OGGETTO: Decreto Legislativo 195/2003 – Requisiti per svolgere attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)**

Spett.le Ditta,

**a seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo n. 195 del 13 agosto 2003 si riportano i nuovi requisiti che deve avere la persona designata a svolgere la funzione di R.S.P.P.**

**Le aziende che fanno svolgere l'attività ad un loro dipendente privo di idoneo titolo di studio potranno mantenerlo nell'incarico se dimostrino che la nomina è avvenuta prima del 13/02/2003 (6 mesi prima dell'entrata in vigore); per tutte le altre l'incaricato deve essere in possesso di titolo di studio (diploma o laurea).**

Il nuovo R.S.P.P. dovrà essere, inoltre, formato in base ai rischi specifici dell'impresa dalla quale ha avuto l'incarico.

Il datore di lavoro delle imprese piccole o a minor rischio potrà ancora svolgere l'attività di R.S.P.P. ~~solo se anch'esso ha fatto la comunicazione entro il 13/02/2003 e~~ se rientrante nella fattispecie dell'Allegato I del D.Lgs. 626/94 (aziende artigiane ed industriali fino a 30 addetti).

Pertanto in funzione del nuovo decreto siamo in grado di poter garantire che i corsi già iniziati dal C.P.T. di Asti, cui hanno dato adesione numerose aziende, avranno validità solo per i corsisti forniti dei suddetti requisiti.

Si richiede pertanto alle imprese di verificare l'idoneità delle persone iscritte ai corsi R.S.P.P. onde evitare spiacevoli conseguenze a causa delle suddette variazioni legislative.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito sia per via telefonica che tramite il sito internet [www.cpt-ast.it](http://www.cpt-ast.it), l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL TECNICO PER LA SICUREZZA  
(Geom. Maurizio GIARGIA)